

RELAZIONE**REGOLAMENTO N. 17 DELL'11 MARZO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO CONGIUNTO DEI RAMI VITA E DANNI DI CUI AGLI ARTICOLI 11 E 348 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Il Regolamento dà attuazione agli articoli 11, comma 3, e 348, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni private (di seguito Codice), che demandano all'ISVAP il potere di indicare i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata dei rami vita e danni cui sono tenute le imprese di assicurazione che esercitano entrambe le attività (c.d. imprese multiramo).

Il Regolamento interviene sulla disciplina delle imprese multiramo ribadendo principi già presenti nelle direttive comunitarie, nella normativa di recepimento e nelle vigenti disposizioni in materia contabile, che mirano a garantire la separazione amministrativa e contabile delle due gestioni e ad evitare la commistione dei rischi di natura tecnica e finanziaria facenti capo agli assicurati e agli altri aventi diritto vita e danni.

Le disposizioni introdotte comportano una maggiore tempestività nell'attribuzione delle singole poste economiche e patrimoniali alla gestione di pertinenza nonché la necessità di un monitoraggio nel continuo di operazioni che interessino congiuntamente le gestioni vita e danni, anche in vista della futura implementazione della direttiva "Solvency II".

* * *

Il Regolamento si compone di cinque Capi.

Il Capo I detta le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3) e il principio di separazione (articolo 4).

Nell'articolo 4 è esplicitato il principio generale a cui deve conformarsi la gestione delle imprese autorizzate all'esercizio congiunto dell'assicurazione nei rami vita e nei rami danni. In particolare, viene ribadito il principio, già presente nella disciplina vigente e nel Piano dei conti, della separazione degli elementi patrimoniali dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto nonché dei costi e dei ricavi e, quindi, del risultato di esercizio.

È richiesto all'organo amministrativo delle imprese multiramo di procedere all'adozione di una delibera concernente le modalità di separazione e, in particolare, le linee guida per l'assegnazione degli elementi patrimoniali a ciascuna gestione e per le procedure di contabilizzazione e i criteri per la ripartizione dei costi e dei ricavi comuni e per l'utilizzo del conto di collegamento.

È richiesto altresì all'impresa di predisporre una relazione, da allegare al bilancio di esercizio, nella quale siano riportate le modalità operative di dettaglio per la ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni nonché per l'utilizzo del conto di collegamento.

La delibera e la relazione di cui sopra hanno la finalità di stabilire in via preventiva e in modo certo le modalità con cui l'impresa dovrà procedere all'individuazione degli elementi patrimoniali ed economici da destinare a ciascuna gestione.

Il Capo II (articolo 5), nel disciplinare l'obbligo imposto alle imprese multiramo di riportare nel proprio statuto gli elementi di patrimonio netto attribuibili a ciascuna gestione, impone di

indicare distintamente le singole poste del patrimonio netto riportate nello stato patrimoniale. Per alcune delle predette poste soggette a modifiche frequenti (quali ad esempio la riserva legale, le riserve statutarie e gli utili portati a nuovo), è stato previsto un aggiornamento, successivamente all'approvazione del bilancio di esercizio, solo nel caso in cui, per una data gestione, la variazione complessiva di dette voci risulti superiore al 10% del patrimonio netto riportato nello statuto vigente. È stato richiesto comunque l'aggiornamento dello statuto in occasione di ogni modifica statutaria e, in ogni caso, ogni tre anni.

Il Capo III detta le disposizioni relative alla tenuta della contabilità da parte delle imprese multiramo in materia di conti transitori analitici (articolo 6), di costi e ricavi direttamente imputabili a ciascuna gestione (articolo 7), di costi e ricavi comuni alle due gestioni (articolo 8) e di conto di collegamento (articolo 9).

Con riferimento all'articolo 6, nel disciplinare i conti transitori analitici, si è fatto riferimento ai principi già contenuti nel Piano dei conti e alle prassi contabili esistenti. Rispetto all'attuale disciplina è stata ampliata l'area di applicazione dei conti transitori analitici riferiti all'intera gestione reddituale, con esclusione quindi dei conti di natura patrimoniale, ma sono stati ridotti i limiti temporali di utilizzo degli stessi. L'articolo 7, infatti, prevede che i costi e ricavi diretti siano imputati nei conti specifici di ciascuna gestione entro un mese, mentre l'articolo 8 dispone che i costi e ricavi comuni alle due gestioni siano ripartiti e imputati almeno alla chiusura del primo semestre e alla chiusura dell'esercizio.

L'articolo 9 disciplina l'utilizzo del conto di collegamento tra le due gestioni, stabilendo un limite quantitativo al saldo risultante al termine di ogni mese, commisurato all'eccedenza di margine di solvibilità, e un obbligo di regolazione entro un mese del saldo trimestrale delle registrazioni analitiche relative alle singole operazioni. L'introduzione del predetto limite quantitativo si giustifica con l'esigenza di garantire la permanenza dei requisiti di solvibilità di ciascuna gestione nel continuo, come previsto dall'articolo 44, comma 1, del Codice, evitando che a fronte di una parte degli elementi costitutivi del margine di una gestione sia presente, in via sistematica, un "credito" nei confronti dell'altra.

Il Capo IV disciplina l'attribuzione di elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile delle imprese multiramo (articolo 10) nonché il trasferimento di elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo (articolo 11).

L'articolo 10, nel rinviare ai principi generali per l'attribuzione degli elementi patrimoniali, disciplina il procedimento previsto dall'articolo 348, comma 3, del Codice per l'autorizzazione all'utilizzo di elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile di una gestione per l'altra, mediante trasferimento di elementi patrimoniali. Detto procedimento riguarda anche il caso in cui l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura prescritta per una gestione (articolo 222, comma 5, del Codice).

In particolare il Regolamento prevede il trasferimento da una gestione all'altra degli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile, ivi compresi i prestiti subordinati, con esclusione degli elementi immateriali e degli elementi di cui all'articolo 44, commi 4 e 5, del Codice e relative disposizioni attuative.

Stante il principio di separazione di cui all'articolo 4, secondo il quale per ogni elemento patrimoniale dell'attivo e del passivo deve risultare possibile determinarne l'appartenenza a ciascuna gestione sulla base delle linee guida e dei criteri stabiliti dall'impresa, l'articolo 11 dispone che detti elementi possano essere trasferiti da una gestione all'altra solo se ciò non comporti effetti negativi sulla solvibilità di una gestione o pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative rispettivamente vita e danni.

Il trasferimento di attività o passività da una gestione all'altra potrebbe infatti risultare lesivo degli interessi degli assicurati di una delle due gestioni a ragione sia della tipologia e qualità degli elementi oggetto del trasferimento sia delle plusvalenze o minusvalenze latenti negli elementi trasferiti.

Il trasferimento di attività o passività da una gestione all'altra è consentito per la regolazione del conto di collegamento.

Negli altri casi il trasferimento è ammissibile solo in via eccezionale e previa delibera dell'organo amministrativo.

In ogni caso non possono essere trasferiti gli elementi patrimoniali connaturati a ciascuna gestione (ad esempio i crediti verso assicurati) o vincolati a specifici impegni contrattuali (ad esempio inseriti in una gestione separata).

Al fine di monitorare ex post detti trasferimenti e i conseguenti effetti, è stato previsto l'invio all'ISVAP di una comunicazione trimestrale riepilogativa delle operazioni eventualmente effettuate.

Il Capo V contiene le abrogazioni di norme previgenti (articolo 12), le disposizioni sulla pubblicazione (articolo 13) e sull'entrata in vigore (articolo 14).